

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 19 del 26 Febbraio 2021

**OGGETTO: Soppressione dei diritti di segreteria previsti dalla Tabella D, punti 6 e 7, allegata alla Legge n. 604/1962, ai sensi dell'art. 2, comma 15 della Legge n. 127/1997, nonché gli eventuali rimborso stampati, da corrispondere per il rilascio di certificati, autentiche di firma ed altri atti emessi dai servizi demografici, con decorrenza 01 marzo 2021;**

L'anno duemila ventuno, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 18,30 si è riunita in videoconferenza, ai sensi del DPCM del 18.10.2020 e della circolare della Funzione Pubblica del 19.10.2020, presso la sala consiliare del Comune di Modolo, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Sindaco	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice-Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Presente
MAURO SIAS	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. ssa Emanuela Stavole.

Presiede l'adunanza il Sig. Omar Aly Kamel Hassan nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATA** la Legge 8 giugno 1962 , n. 604 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali."*, segnatamente:

- l'art. 40, rubricato *"Provento e ripartizione dei diritti di segreteria."*, il quale, al comma 1, dispone *"E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D."*;
- la Tabella D allegata, punti 6 e 7, ai sensi della quale certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie, autenticazioni di firme e stati di famiglia sono soggetti a diritti di segreteria per un importo pari a € 0,52 per singolo documento, con esclusione, pertanto, di certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti, di cui al punto 6-bis;
- il punto 9 delle Norme Speciali relative alla Tabella D, che recita *"Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà."*;

### VISTI:

- l'art. 2, comma 15, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricato *"Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica"*, laddove recita testualmente *"I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie (...Omissis...)Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione dei diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale "*;
- l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale, al comma 2, dispone *"L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.""*;

### DATO ATTO che:

- il Comune di Modolo non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui al vigente art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- i richiamati diritti di segreteria esulano dal perimetro di cui all'art. 10, comma 2-bis, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l'esenzione dai diritti di segreteria per certificati dello stato civile vige già a seguito dell'abrogazione degli articoli dal 190 al 194 del Regio Decreto n. 1238/1939 ad opera del *"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127."* approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000;

### CONSIDERATO che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa."* e successive modifiche e integrazioni, ha progressivamente fortemente incentivato l'uso delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, con sensibile diminuzione nel rilascio di certificati, autenticazioni di firme, stati di famiglia, anche, segnatamente ad opera delle modifiche introdotte con il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, e con il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione del rafforzamento del

ricorso alla dichiarazione sostitutiva tra privati;

- a titolo di esempio non esaustivo, a seguito della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.24/E del 18.04.2016 relativa all’esonero da imposta di bollo per certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari, in quanto e qualora ‘antecedenti’, ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali, le relative richieste, da parte degli studi legali, pervengono quasi esclusivamente tramite posta elettronica certificata;
- inoltre, l’abolizione dei diritti di segreteria ed eventuali rimborso stampati, per il rilascio di certificati, documenti ed altri atti amministrativi, specie in modalità nativa digitale, comporterebbe un miglioramento della qualità del servizio, con minori tempi di attesa per l’utenza dovuti alla riscossione e alla gestione dei resti, benefici economici per i cittadini che richiedono gli atti e i certificati in questione, oltre a snellire il lavoro degli uffici comunali erogatori dei servizi stessi, in ordine alla rendicontazione e ad altri adempimenti correlati, nonché in previsione del nuovo sistema di pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni (pagoPA), rendendo maggiormente rapido ed efficiente il lavoro degli uffici comunali erogatori dei servizi stessi;

**RICHIAMATO** il vigente *Codice dell’Amministrazione Digitale*, di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare:

-L’art. 3, ai sensi del quale *“Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.”*;

-L’art. 3-bis, comma 01, che dispone *“01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis.”*

-L’art. 40, comma 1, ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida”*;

- Art. 62 (*Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR*);

#### **TENUTO CONTO:**

- della situazione emergenziale legata alla diffusione del virus COVID-19 e delle disposizioni emanate dal Governo, da ultimo con Delibera del Consiglio Dei Ministri 13 gennaio 2021 che proroga al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza, nonché dei connessi compiti svolti dall’Ente per mezzo del Sindaco in materia di autorità sanitaria locale e della necessità di ridurre in modo consistente l’affluenza e/o la permanenza fisica dei cittadini presso le strutture comunali;
- che il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 ha tra i propri principi cardine il favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione, con particolare attenzione, inoltre, all’accessibilità della documentazione;
- del disincentivo, per l’utenza, che l’obbligo del pagamento dei diritti di segreteria, secondo le modalità attualmente in uso, costituisce rispetto all’utilizzo dei sistemi di comunicazione telematica (posta elettronica ordinaria o certificata) e, più in generale, dei servizi online;
- della sproporzione tra i diritti di segreteria esatti in materia di certificazioni anagrafiche e gli oneri di delle transazioni di pagamento, con costi di commissione a carico dei cittadini paradossalmente superiori rispetto alla cifra da corrispondere a titolo di diritti di segreteria, nel caso dell’utilizzo della piattaforma di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, reso obbligatorio, con

decorrenza 28.02.2021 per tutti i prestatori di servizi di pagamento nei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni;

- dei benefici connessi sia al minor rischio in termini di salute pubblica derivante dalla diminuzione della circolazione degli utenti per i connessi adempimenti che al fattore economico, in un frangente di contrazione delle dinamiche economiche, con maggiore rapidità delle procedure ed efficienza sistemica delle attività di cittadini, imprese e professionisti;

**PRESO ATTO** dell'esiguità delle relative somme introitate annualmente dai servizi demografici per diritti di segreteria relativi a certificati anagrafici e autentiche di sottoscrizione, quantificabili in circa 10,00 euro nell'anno 2020, in linea con la media dell'ultimo quinquennio;

**RITENUTO:**

- di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2, comma 15, della Legge 127/1997, sopprimendo i diritti di segreteria e di eventuali rimborso stampati, previsti per il rilascio di certificati ed altri atti emessi dai Servizi Demografici;
- che sia necessario coniugare al contempo nell'azione pubblica dell'Ente la semplificazione amministrativa con l'incentivazione della digitalizzazione e con il contributo alla salvaguardia della salute della collettività e alle dinamiche economico-sociali, anche nella prospettiva della diffusione a regime del lavoro agile tanto nei servizi pubblici quanto nel settore privato, secondo gli orientamenti governativi progressivamente adottati;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal Responsabile dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Con votazione unanime** favorevole, espressa in forma palese,

**D E L I B E R A**

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale:

1. **di sopprimere**, per le ragioni esposte in premessa, i diritti di segreteria previsti dalla Tabella D, punti 6 e 7, allegata alla Legge n. 604/1962, ai sensi dell'art. 2, comma 15 della Legge n. 127/1997, nonché gli eventuali rimborso stampati, da corrispondere per il rilascio di certificati, autentiche di firma ed altri atti emessi dai servizi demografici, con decorrenza 01 marzo 2021;
2. **di dare atto** che viene mantenuta la riscossione dei diritti di segreteria previsti dalla Tabella D, punto 6-bis, allegata alla Legge 604/1962, relativamente a certificati ed attestati redatti con ricerca storica d'archivio;
3. **di dare atto** che restano invariati gli importi stabiliti in relazione alla Carta d'Identità Elettronica (CIE);
4. **di dichiarare** la presente deliberazione, con separata votazione ad esito unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

**IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to Giovanni Maria Milia*

*f.to Dott. Omar Aly Kamel Hassan*

*f.to Dr.ssa Emanuela Stavole*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Comunale

attesta che copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno **04/03/2021** al giorno **19/03/2021**, prot. n. **681** e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODOLO, lì **04/03/2021**

Il Segretario Comunale

*f.to Dr.ssa Emanuela Stavole*